

COMUNICATO UFFICIALE Protocollo n. 1293 del 10 giugno 2019	NUMERO: 184 ANNO SPORTIVO: 2018/2019
PROPONENTE	CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	ORGANI CENTRALI E PERIFERICI
OGGETTO	DECISIONE N.1 /2019 CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO
ABSTRACT	DECISIONE N.1/2019 in merito al reclamo presentato dalla ASD HC Roma avverso il provvedimento del GSN pubblicato nel C.U. n. 164 del 21/05/2019
ALLEGATI	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	Segreteria Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello – Sig.ra Lia Sterlini 06/83751103
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	Segretario Generale – Francesca Vici

CORTE FEDERALE D'APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO

DECISIONE N. 1/2019

La Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Hockey, composta dai Signori:

- Avv. Maria Grazia Martinelli (Presidente)
- Avv. Roberto Catucci (componente effettivo)
- Avv. Tommaso Pallavicini (componente supplente)
- Avv. Achille Reali (componente effettivo)
- Avv. Ersilia Sibilio (componente effettivo)

All'esito della Camera di Consiglio del 31 maggio 2019, previa lettura del dispositivo, ha reso la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con reclamo presentato in data 23.05.2019 pervenuto via pec in pari data, prot. R-1150, la ASD Hockey Club Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. dott. Vincenzo Corso, impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicato nel C.U. n. 164 del 21.05.2019, con il quale veniva irrogata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al giocatore e tesserato Mattia Pretti, per avere il medesimo a fine gara lanciato il bastone con forza verso la sedia degli espulsi cagionandone la rottura e per aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti dei Direttori di gara.

L'ASD Hockey Club Roma formulava nel reclamo anche la richiesta di sospensiva del provvedimento sanzionatorio, sulla quale questa Corte si pronunciava, accogliendola, nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2019, durante la quale veniva ascoltato telefonicamente uno degli Arbitri della gara *de qua*, Sig. Cosmin Vulturescu.

Il provvedimento di accoglimento della sospensiva unitamente alla fissazione della udienza di discussione al 31 maggio 2019, veniva comunicato alla parte istante ed all'Ufficio del Procuratore Federale ai sensi dell'art. 90, comma 2, Regolamento di Giustizia in base al quale il Procuratore Federale agisce per assicurare la piena osservanza dell'ordinamento sportivo.

All'udienza del 31 maggio 2019 partecipava il dott. Vincenzo Corso, l.r.p.t. della Associazione reclamante, e l'avv. Andrea Manes, suo rappresentante, il quale illustrava le ragioni del ricorso riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Interveniva, altresì, il dott. Corso insistendo nelle

richieste dell'Associazione e stigmatizzando la criticità rappresentata dalla mancanza di terzietà del Delegato Tecnico di Campo.

Dopo ampia discussione La Corte Sportiva d'Appello accoglieva il reclamo e dava lettura del dispositivo, riservandosi sul deposito delle motivazioni, ai sensi dell'art. 109 del Regolamento di Giustizia FIH.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ASD Hockey Club Roma lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 22 "Delegato Tecnico di Campo" del Regolamento Comitato Ufficiali di Gara della FIH per aver il DTC indicato unilateralmente presunti comportamenti tenutisi all'interno del recinto di gioco, al termine della gara, sanzionabili esclusivamente da parte degli Arbitri in quanto unici Giudici legittimati ad assumere provvedimenti immediati, ovvero legittimati a recepire eventuali osservazioni da parte del Delegato tecnico di Campo.

Con il secondo motivo la reclamante lamentava violazione e falsa applicazione dell'iter formativo del verbale di gara e del suo allegato per aver compilato lo stesso con osservazioni postume, dopo l'avvenuta sottoscrizione da parte degli arbitri, circostanza questa incontrovertibile e acclarata non avendo gli arbitri provveduto a sanzionare nell'immediatezza tale presunto comportamento tenuto all'interno del recinto di gioco.

Con il terzo motivo la reclamante lamentava la violazione e falsa applicazione di norme regolamentari da parte del Giudice Sportivo Nazionale per aver preso il provvedimento reclamato in mancanza di recepimento e successiva attività sanzionatoria da parte degli Arbitri preposto all'irrogazione durante lo svolgimento della gara e comunque per fatti avvenuti all'interno del recinto di gioco.

In subordine la ASD Hockey Club Roma contestava la pena inflitta perché eccessiva sulla base che i fatti per come riportati non erano accaduti.

I motivi del reclamo vengono trattati congiuntamente.

Le norme richiamate da questo Collegio e poste alla base della presente decisione sono gli artt. 51, 54 Regolamento Gare e Campionati nonché l'art. 22, comma 2 lett. d), Regolamento Comitato Ufficiali di Gara della FIH.

Orbene, l'art. 22 lett. d) statuisce che il DTC *“controlla il comportamento dei tesserati presenti nel recinto di gioco, e chiede l'intervento dell'Arbitro nel caso di comportamenti inopportuni”*.

Nel caso di specie il DTC provvedeva a compilare la voce *“annotazioni varie”* allegata al Referto arbitrale con la descrizione dell'episodio dallo stesso rilevato e consistente nel fatto che il Pretti avrebbe inferto un colpo violento ad una sedia, cagionandone la rottura, ed avendo pronunciato frasi ingiuriose nei confronti degli arbitri.

Viceversa nello spazio dedicato alle *“annotazione varie”* destinato agli arbitri, non veniva riportato alcunché.

Pertanto, questa Corte, in considerazione delle censure mosse nel reclamo, provvedeva a contattare telefonicamente uno dei due arbitri della gara il quale evidenziava che quanto riportato nel referto, che gli veniva letto, non era stato in alcun modo dagli Arbitri percepito e quindi per tale motivo gli stessi non avevano inteso confermare il contenuto delle annotazioni del DTC relative all'episodio avvenuto al termine della gara.

Alla luce di quanto emerso nel merito ed in ossequio a quanto stabilito dall'art. 22, comma 2, lett. d) del Regolamento Comitato Ufficiali di Gara, questa Corte accoglieva il reclamo come proposto.

La scrivente Corte, in ogni caso, ritiene auspicabile un intervento normativo che armonizzi i contenuti del Regolamento Gare e Campionati con quello Comitato Ufficiali di Gara (entrato in vigore già dal 26 Febbraio 2019), con specifico riferimento alle norme relative alla figura del DTC ed alle funzioni allo stesso attribuite.

P.Q.M.

- Visto l'art. 109 del Regolamento di Giustizia FIH, accoglie il reclamo presentato dall'ASD Hockey Club Roma e procede all'annullamento della decisione resa in data 21 maggio 2019 dal Giudice Sportivo Nazionale (C.U. n. 164 a.s. 2018/2019) in merito alle tre giornate di squalifica

al giocatore Pretti Mattia e conseguentemente dispone la restituzione, alla Società reclamante, del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 31 maggio-10 giugno 2019

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente:

Avv. Maria Grazia Martinelli

I Componenti:

Avv. Roberto Catucci

Avv. Achille Reali

Avv. Ersilia Sibilio

Avv. Tommaso Pallavicini (supplente)

Per la pubblicazione

Roma, 10 giugno 2019



Il Segretario Generale
Francesca Vici